



COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24040 Piazza San Vittore 1 C.F. 00321940165 Tel. 035907191 Fax 035906192

www.comune.bottanuco.bg.it e-mail: comune.bottanuco@tin.it PEC: comune.bottanuco@postecert.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. **3**

in data: **06-03-2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) : determinazione aliquote anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **sei** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1. - Pirola Rossano Vania	P	8. - Ferrante Claudio Alessandro	P
2. - Bordegari Barbara	P	9. - Tasca Matteo	P
3. - Capelli Carlo Matteo	P	10. - Mariani Sergio	P
4. - Mangili Roberto	P	11. - Locatelli Claudia	P
5. - Gambirasio Giuseppe	P	12. - Franchin Silvana	P
6. - Schmidhauser Maria Grazia	P	13. - Pagnoncelli Diego	P
7. - Cattaneo Margherita	P	14. -	

Totale presenti **13**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Generale Sig. **Russo Dr. Santo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco il Dott. Rossano Vania Pirola assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola all'assessore Capelli Carlo che presenta l'argomento con la esposizione del contenuto della proposta di delibera allegata, che conferma tra l'altro le aliquote dello scorso anno.

Il sindaco verificato che nessun dei consiglieri prende la parola, chiude gli interventi e mette a votazione l'argomento:

Proposta di deliberazione

Proponente Politico: Capelli Carlo Matteo

Ufficio di riferimento: RAGIONERIA, CONTABILITA', BILANCIO

Responsabile del Settore/ Procedimento: Cristiana D.ssa Locatelli

OGGETTO	<i>Imposta municipale propria (I.M.U.) : determinazione aliquote anno 2017.</i>
----------------	---

PREMESSO CHE:

- *l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 , ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;*
- *l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*
- *il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;*
- *che con gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria (I.M.U.);*

RILEVATO che, ai sensi della vigente normativa, la componente IMU della I.U.C non si applica:

- *all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
- *alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- *ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;*
- *alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica*

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- all'una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 3 lett 0a), del D. L 201/2011, come modificato dal comma 10 dell'art. 1 della L. 208/2015, dispone la riduzione al 50% della base imponibile IMU "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2";

*RICHIAMATO l'art.1, comma 380 L. 228/2012 e in particolare le seguenti disposizioni normative:
- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";*

VISTO l'art.1 comma 708 della legge 27 dicembre 2013, n.147 il quale precisa che: " A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011".

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 42, della L. 11 dicembre 2016 n. 232, ha modificato il comma 26 dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, estendendo al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- dal 1° gennaio 2016 vige l'obbligo del pareggio di bilancio per gli enti locali;
- la predetta circostanza, oltre alla necessità di garantire il mantenimento dei servizi offerti alla cittadinanza, rende inevitabile un'attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata al raggiungimento di tale obiettivo;

RITENUTO, pertanto, necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2017-2019, confermare l'I.M.U. nella misura delle aliquote approvate con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12 aprile 2016, ovvero:

- Aliquota ordinaria: 0,88 per cento
- Aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze (categoria A/1, A/8 e A/9): 0,49 per cento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 7.4.2016 con la quale sono stati approvati i valori minimi delle aree edificabili;

RITENUTO di quantificare presuntivamente in € 715.000,00 il gettito dell'IMU derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base del criterio indicato dal punto 3.7.5 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" e tenendo conto delle modificazioni introdotte dalla legge 208/2015, al netto al netto della trattenuta a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) nella misura comunicata dal ministero dell'interno per l'anno 2017

(€ 154.954,93) che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati dai contribuenti.

RICHIAMATO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il D. L. 30 dicembre 2016, n. 244, art 5 comma 11, con il quale viene differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

*CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bisl D.L. 201/2011 "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedent
e
”*

DATO ATTO che nella fase preventiva della formazione dell'atto si è provveduto , a norma dell'art. 147 bis - comma 1 - , del D. Lgs. 267/2000 a l controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come risulta dai pareri allegati:

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore economico finanziario , in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il vigente Statuto Comunale;

SI PROPONE

DI DETERMINARE, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017, le seguenti misure di aliquote

<i>Aliquota ordinaria</i>	<i>Aliquota 0,88 %</i>
<i>Aliquota ridotta per abitazione principale immobili categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze</i>	<i>Aliquota 0,49 %</i>

DI PREVEDERE, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze:

- *una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;*

DI PRENDERE ATTO di quanto disposto dall'art.1, comma 380 della L. 228/2012 ed in particolare delle seguenti disposizioni normative:

- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 715.000,00 il gettito dell'IMU derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base del criterio indicato dal punto 3.7.5 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 al netto della trattenuta a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) nella misura determinata dal ministero dell'interno per l'anno 2015 (€ 154.954,93) che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati dai contribuenti.

DI PRECISARE che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2017.

DI TRASMETTERE per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, nr. 13, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE e fare propria la proposta di deliberazione riportata in narrativa.

DI DETERMINARE, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017, le seguenti misure di aliquote

Aliquota ordinaria	Aliquota 0,88 %
Aliquota ridotta per abitazione principale immobili categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze	Aliquota 0,49 %

DI PREVEDERE, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze:

- una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

DI PRENDERE ATTO di quanto disposto dall'art.1, comma 380 della L. 228/2012 ed in particolare delle seguenti disposizioni normative:

- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 715.000,00 il gettito dell'IMU derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base del criterio indicato dal punto 3.7.5 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 al netto della trattenuta a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) nella misura determinata dal ministero dell'interno per l'anno 2015 (€ 154.954,93) che verrà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati dai contribuenti.

DI PRECISARE che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.

DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2017.

DI TRASMETTERE per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, nr. 13, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4°
Comma – del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Rossano Vania Pirola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Russo Dr. Santo

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate